



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.07.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno DuemilaVenti addì Ventisette del mese di Luglio alle ore 21.00 nella Sede Comunale.

Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Straordinaria**.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
BETTONI Giandomenico	Consigliere/Assessore	P	
BORRONI Cristina	Consigliere/Vice Sindaco	P	
CALDIROLI Irene	Consigliere	P	
CAPUTO Romeo	Consigliere	P	
CASTIGLIONI Flavio	Consigliere	P	
CATTANEO Marina	Consigliere	P	
CERINI Mirella	Sindaco	P	
COLOMBO Marinella	Consigliere		A
COLOMBO Paolo	Consigliere	P	
CROCI Luigi	Consigliere	P	
LETRURIA Lisa	Consigliere / Presidente Consiglio Comunale	P	
MANELLI Giovanni	Consigliere		A
OLGIATI Rosangela	Consigliere		A
PALAZZO Michele	Consigliere	P	
PARIANI Mario	Consigliere	P	
SORAGNI Angelo	Consigliere	P	
VIALETTO Giuliano	Consigliere/Assessore	P	
		Presenti n. 14	Assenti n. 3

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza la Sig.ra LETRURIA Lisa. Assiste il Segretario Comunale Dr. MICHELONE Claudio.

Sono altresì **presenti** gli assessori esterni CALDIROLI Claudio e GIANI Maria Luisa.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

Rientra in aula il consigliere Palazzo ed è assente il consigliere Caputo. **Presenti n. 13.**

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle entrate comunali.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., che dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 29.01.2009 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2016, n. 50 del 25.11.2016, n. 13 del 29.04.2019 e n. 4 del 05.03.2020;

Atteso che i commi da 784 a 815 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) contengono la riforma della riscossione locale con lo scopo di consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie dell'ente;

Richiamato, in particolare, il comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a mente del quale "...Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni...":

- a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. [...] ...";
- b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale [...] di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [...] ...;

Ritenuto conseguentemente opportuno, procedere ad una sistematica e complessiva regolamentazione dell'attività di accertamento delle entrate comunali, nell'ottica dell'adeguamento all'attuale contesto normativo e al contempo della semplificazione e chiarezza per quanto concerne i nuovi adempimenti;

Visto l'allegato Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (Allegato A);

Acquisito altresì il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico/Finanziaria, verbale n. 59 del 24.07.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 (Allegato B);

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Esce dall'aula il consigliere Palazzo.

Presenti e votanti n. 12.

Con voti favorevoli n. 12 (unanimità), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto da n. 11 articoli, nella formulazione riportata nell'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell'Allegato Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;
5. di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 12 (unanimità), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Rientra in aula il consigliere Palazzo. Presenti n. 13.

Il presidente pone in votazione la proposta di continuare la seduta di Consiglio Comunale per la discussione del punto n. 7 dell'odg, che all'unanimità viene accolta.

**COMUNE DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)**

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 27.07.2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Recupero bonario

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

Articolo 5 - Riscossione coattiva

Articolo 6 - Interessi moratori

Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica

Articolo 8 - Rateizzazione

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento

Articolo 11- Disposizioni finali

Art. 1- OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 - RECUPERO BONARIO

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il funzionario responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento generale delle entrate, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo art. 4 entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria la cui attività di accertamento è retta da termini propri.

Art. 3 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere

notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro il termine di cui all'art 2 comma 2 e comunque nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata, previa notifica di atti
2. Al fine della certezza da raggiungere in ordine alle obbligazioni pecuniarie patrimoniali sia di diritto pubblico che privato, l'accertamento esecutivo deve essere preceduto dalla notifica di atti idonei a definire la certezza liquidità ed esigibilità del credito (richiesta di adempimento, avviso di messa in mora, diffida ad adempiere ecc.).
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata. In ogni caso, il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta

elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Castellanza;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997
5. Il Funzionario responsabile dell'entrata individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 6 – INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

2. Nel caso di affidamento del credito all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, comma 1 lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 7 – COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 8 -RATEIZZAZIONE

1. Si applica la disciplina della rateizzazione prevista nel vigente Regolamento generale sulle entrate comunali.

Art. 9 - DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili in base ai criteri previsti dal vigente Regolamento generale sulle entrate comunali.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 10 – INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI CASTELLANZA
(Provincia di Varese)

VERBALE N.59

PARERE IN MERITO ALLA BOZZA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:
“REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI”

IL REVISORE UNICO

Nella persona della D.ssa Patrizia Spagarino, richiesto esprimere il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera B del D.lgs 267/2000;

esaminata:

- la bozza di **“Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”**
 - la bozza della relativa delibera di Consiglio Comunale
- acquisiti in data 20 e 23/07/2020 per l'espressione del relativo parere.

Considerato

- che l'art. 1, c.784-815, Legge 27/12/2019 n. 160 ha riformato la riscossione coattiva locale e pertanto l'Ente ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un nuovo ed organico regolamento per la riscossione coattiva delle entrate

Richiamato

- Il Regolamento generale delle Entrate approvato con delibera di C.C. n. 2 del 29/01/2009 e successive delibere di modifica
- l'art. 52 del Dlgs. 446 /1997 che prevede la possibilità da parte dei Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie
- l'art. 53 co. 16 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27 co. 8 della L. 448/2001 che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, nonché i regolamenti relativi alle entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
- l'art. 106 c.3-bis del *“decreto rilancio”* che ha differito al 30/09/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili del Settore Finanziario.

Tutto ciò premesso e per quanto di sua competenza, il revisore


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'adozione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali

ricordando la trasmissione della relativa delibera consiliare agli organi preposti nei termini di legge.

Castellanza, 24 luglio 2020

IL REVISORE UNICO
(D.ssa Patrizia Spagarino)



19



CITTA' DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

Delibera n.
Settore n.




PROPOSTA DELIBERAZIONE:

DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

<p>OSSERVAZIONI (annotare eventuali scadenze per l'adozione dell'atto o altri elementi utili):</p>	<p>PARERI SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO (ART. 49 E 153 D.LGS. 267/2000) Parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto</p> <p>Li, 23 LUG. 2020</p> <p> (firma del responsabile del settore)</p> <p></p>
	<p>ANNOTAZIONE DELL'IMPEGNO</p> <p>LA SPESA IN ESAME POTRÀ ESSERE IMPUTATA:</p> <p>a) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____</p> <p>b) PER € _____ AL CAP. _____ IMPEGNO N. _____ BILANCIO _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</p> <p><input type="checkbox"/> NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Li, 23 LUG. 2020</p> <p> (firma del responsabile del settore)</p> <p></p>

SEGRETERIA - DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27/7/20 _____

SEDUTA DEL _____

SEDUTA DEL _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, 4° comma, D.lgs. 267/2000)

IL PRESIDENTE
F.to LISA LETRURIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Castellanza, li 20.08.2020

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno 04.09.2020

PER IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
F.TO DR. FRANCESCO NICASTRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione n. del di a seguito di

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA M. BEATRICE COLOMBA